



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 49 DEL 19/07/2019

OGGETTO:

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO SULLA SS 24 DEL MONGINEVRO
PER LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta della Ditta Monaco S.p.A. in data 18.07.2019, tendente ad ottenere la regolamentazione del traffico sulla Strada Statale 24 per il Monginevro dal Km. 55+200 al Km. 56+0.50 per l'esecuzione di lavori di ripristino del manto di usura della pavimentazione stradale;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario provvedere all'istituzione di senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico mobile e/o movieri nei tratti stradali di volta in volta interessati dal cantiere itinerante;

Visto il nulla osta rilasciato dall'ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte - in data 19.07.2019, prot. CDG-0422582-P;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA:

il giorno 19 luglio 2019 dalle ore 07.00 al termine dei lavori, sia istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile e/o movieri nei tratti interessati dai lavori.

Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere.

Qualora si formino code di veicoli superiori ai duecento metri, si impone l'utilizzo di movieri ed il semaforo dovrà essere posto in lampeggio, questo fino allo smaltimento delle code.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R. 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zone interessate a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 19 luglio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo